

**LA PARTECIPAZIONE
DEL SUPERIORE RELIGIOSO
ALLE VOTAZIONI CON IL SUO CONSIGLIO
QUANDO IL DIRITTO RICHIEDE
IL CONSENSO: QUESTIONE RISOLTA?
(Alcune riflessioni sui cann. 127 §1 e 627)¹**

Annotazioni previe

La presente “nota” è stata da noi preparata su richiesta del Consiglio di Presidenza della Confe-

¹ **PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E MAGISTERIALI:** *Codex Iuris Canonici (CIC/83)*, can. 119 (modo di procedere negli atti collegiali); cann. 164-179 (modo di procedere nelle elezioni. Di particolare rilievo è il can. 166: convocazione del Collegio o del Ceto); can. 627 §1 (obbligatorietà del Consiglio per il Superiore); can. 627 §2 (possibilità che il diritto proprio determini altri atti affinché il Superiore, per agire validamente, ha bisogno del consenso o parere del suo Consiglio); **PONTIFICIA COMMISSIO AD CODICEM IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDUM**, «Interpretazione autentica del can. 127 §1, 14-V-1985», *AAS* 77 (1985) 771; **CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI**, Lettera del Card. J. Hamer, O.P., *Prefetto della Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari al Sig. Card. J. Tomko, Prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli*, sulla prassi del Dicastero sui problemi d'applicazione di alcuni canoni di particolare attualità, Prot. n. SpR 686/87, 5-V-1987, 2 pp. Inoltre, non si dimentichi di tenere presente sull'argomento il n. 14 del Decreto del Concilio Vaticano II, *Perfectae caritatis*, riportato tra le fonti del can. 627 §1.

renza Italiana Superiori Maggiori, in vista della celebrazione della 45^a Assemblea Generale che ha avuto

PRINCIPALI RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: F. AZNAR GIL – T.I. JIMÉNEZ URRESTI, «Respuestas de Comisión Intérpretes, de 5 de julio de 1985. Texto y comentario», *Revista Española de Derecho Canónico* 41 (1985) 497-501; M. BONNET, «Les décisions de la Commission d'interprétation du Code», *Cahiers de Droit Ecclesial* 2 (1985) 126-142; A. GUTIÉRREZ, «De Superiore eiusque Consilio. Commentarium ad responsum», *Commentarium pro Religiosis et Missionariis* 66 (1985) 326-335; F.J. URRUTIA, «Responsa Pontificiae Commissionis Codicis Iuris Canonici authentice interpretando (5-7-1985). Annotationes», *Periodica* 74 (1985) 620-623; V. DE PAOLIS – A. MONTAN, «Il primo libro del Codice: norme generali», in *Il Diritto nel mistero della Chiesa*, vol. I, Roma 1986, 367-371; S. DUBROWSKY, «El consentimiento de un "personarum coetus" y el acto de un Superior», *Ius Canonicum* 26 (1986) 287-297; D.J. ANDRÉS, «De Superiore eiusque consilio», *Commentarium pro Religiosis et Missionariis* 68 (1987) 408; F.J. URRUTIA, «Superior paritatem suffragiorum in suo consilio de qua in can. 127, 1 dirimere non potest», *Periodica* 76 (1987) 183-188; V. DE PAOLIS, «An possit superior religiosus suffragium ferre cum suo consilio vel suo voto dirimere paritatem sui consilii», *Periodica* 76 (1987) 413-446; J. TORRES, «Interpretazione autentica dei canoni riguardanti la vita consacrata. Commento», *Informationes SCRIS* 14 (1988) 277-280; J. BEYER, *Il diritto della vita consacrata*, Milano 1989, 241-245; F.A. CHULLIKATT, *Consultatio Previa in CIC 1983. A Historical-Juridical Study of Canon 127* (pars diss. P.U.G.), Roma 1989; J. GARCÍA MARTÍN, *Le norme generali del Codex Iuris Canonici*, Roma 1995, 416; M. THÉRIAULT, «Commento al can. 127», in INSTITUTO MARTIN DE AZPILCUETA – FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO – UNIVERSIDAD DE NAVARRA, *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, a cura di A. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, vol. I, Pamplona 1996, 830-834; G. WRENN, *Authentic Interpretations on the 1983 Code*, CLSA, Washinton D.C. 1983, 19-20; V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, Bologna 1992,

come tema “Il Superiore Maggiore e il suo Consiglio: un servizio di comunione e di corresponsabilità” (Monopoli – Bari, 7-11 novembre 2005). Abbiamo creduto opportuna la sua pubblicazione, conservando la redazione originale di risposta giuridica, nella speranza di stimolare così una proficua riflessione sull’argomento all’interno della vita consacrata. Riflessione che, d’altra parte, è stata anche all’ordine del giorno della Plenaria della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica nel 40° del Decreto conciliare *Perfectae caritatis*². Segno eloquente dell’attualità della questione.

Vista la sua finalità eminentemente pratica cercheremo di usare un linguaggio e di seguire uno svi-

215-220; J.F. CASTAÑO, *Gli istituti di vita consacrata (cann. 573-730)*, Roma 1995, 153-155; L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale*, vol. I, Roma 1996, 194-199; P.M. BURGO, *Il consiglio dei superiori religiosi dal CIC 1917 al CIC 1983* (pars diss. P.U.G.), Évora 1997; D.J. ANDRÉS, *Il Diritto dei religiosi. Commento esegetico al Codice*, Roma 1999², 147-152; F.J. RAMOS, *Le Chiese particolari e i loro raggruppamenti*, Roma 2000, 485-486; *Codice di Diritto Canonico commentato*, Testo ufficiale latino; traduzione italiana; fonti; interpretazioni autentiche; legislazione complementare della Conferenza Episcopale Italiana; commento, a cura della Redazione di *Quaderni di diritto ecclesiale*, Milano 2001, 173-175; G. GHIRLANDA, «Atto giuridico e corresponsabilità ecclesiale (can. 127 CIC)», *Periodica* 90 (2001) 225-272; A. GARDIN, «Il rapporto tra il Superiore generale e il suo Consiglio. Considerazioni su alcune possibili “disfunzioni”», *Informationes SCRIS* 29 (2003) 53-70.

Nel presente studio abbiamo fatto riferimento ad i su elencati autori. Per rendere l’esposizione di facile lettura e non appesantire il testo abbiamo optato di dare i riferimenti specifici, in linea generale, solo nei casi di citazioni dirette.

² Cf. *L'Osservatore Romano*, 30-IX-2005, 5.

luppo logico, accessibile anche a coloro che non hanno una particolare preparazione giuridico-canonica. Soltanto in sede di conclusione ci concederemo qualche riflessione di tipo più teorico e tecnico, al fine di indicare una disciplina giuridica della problematica che qui ci occupa, più coerente con l'ecclesiologia di comunione del Concilio Vaticano II.

Introduzione

Il Codice del 1983 (*CIC/83*) al can. 618 stabilisce che l'autorità dei Superiori religiosi è personale, essi hanno l'autorità propria di decidere e di ordinare quello che deve essere fatto. Ovviamente ogni decisione se vorrà perseguire e realizzare il bene dei singoli ed il bene di tutti i membri di una determinata Comunità o Istituto, dovrà essere non frutto di arbitrio, ma dovrà essere ponderata e valutata, ascoltando gli interessati e chiedendo il parere a tutti coloro che possono essere di valido aiuto. Quindi, sempre l'autorità del Superiore, in quanto tale, è *personale* e non collegiale, anche se possono essere collegiali alcune modalità di decisione in quanto così esplicitamente richiede il diritto. In concreto «Il can. 618 afferma che il Superiore gode di *“autorità propria nel decidere e comandare ciò che va fatto”*. Superiore e Consiglio non si fondono insieme, divenendo un'autorità collegiale, né il Superiore viene “assorbito” nel Consiglio»³. Ragione per la quale il

³ A. GARDIN, «Il rapporto tra il Superiore generale e il suo Consiglio» (cf. nt. 1), 56. Già la Congregazione per i Religiosi, nella plenaria tenuta il 24-25 settembre 1971, rispose negativa-

Superiore è tenuto sempre a valorizzare al massimo il suo Consiglio, ma sempre entro ciò che è stabilito dalla legge, il rispetto della quale è sempre a garanzia dei diritti propri di ciascuno⁴.

Oltre a questa puntualizzazione circa l'autorità personale dei Superiori ed al modo di realizzarla in linea generale, il can. 627 §1 stabilisce che ogni Superiore sia sempre assistito da un Consiglio, a norma delle proprie Costituzioni. Tale disposizione è obbligatoria per ogni tipo di Superiore: Generale, Provinciale e Locale. Quindi propriamente parlando

mente al seguente dubbio: «An, contra can. 516 [*CIC/17* che corrisponde al can. 627 del *CIC/83*: N. d. R.], regimen collegiale ordinarium et exclusivum amitti fas sit, sive pro toto Instituto religioso, sive pro provincia, sive pro singulis domibus, ita ut Superior, si habetur, sit merus executor». *AAS* 64 (1972) 393.

⁴ Evitando così sempre pericolose soluzioni ideologiche: «Contrapporre dunque al rigore procedurale un preferibile "stile fraterno" che semplificherebbe la "burocrazia giuridica" può portare a mancare di attenzione alle singole persone e al loro apporto. Stile fraterno e uso delle procedure volute dalle norme non sono incompatibili. L'osservanza delle norme procedurali non è un'inutile complicazione dell'attività di un organismo come il Consiglio, ma una garanzia di rispetto dei diritti di ognuno. L'eventuale clima di "abituale fraterna unanimità" e il sempre supposto "cordiale consenso", con il conseguente mancato rispetto delle procedure, potrebbe anche consentire al Superiore "intraprendente" di mettere il Consiglio di fronte ai fatti compiuti, a decisioni, anche di notevole portata, prese da solo [...]. Ma, ancora una volta, anche senza esasperare il rigore dell'osservanza delle procedure prescritte, si deve osservare che prassi del genere possono portare, a poco a poco, al mancato rispetto non semplicemente delle norme, ma anche dei ruoli e delle competenze e, in ultima analisi, delle persone». A. GARDIN, «Il rapporto tra il Superiore generale e il suo Consiglio» (cf. nt. 1), 68.

si tratta di Consiglio *del* Generale, *del* Provinciale e non di Consiglio generalizio o provincializio. Direttamente il can. 627 riguarda i Superiori religiosi, ma l'obbligo di avere il proprio Consiglio rimane anche per i Superiori degli Istituti Secolari e le Società di Vita Apostolica a norma dei cann. 717 e 734. Al paragrafo successivo si danno poi delle prescrizioni più precise: «A parte i casi stabiliti nel diritto universale, il diritto proprio determini quegli altri in cui, per agire validamente, si richiede il consenso o il parere, a norma del can. 127» (can. 627 §2). Perciò è chiaro che *oltre* i casi stabiliti in modo precettivo dal diritto universale, il diritto proprio *può solo aggiungere* ulteriori.

Quindi, in concreto, la questione che qui esamineremo direttamente riguarda i casi in cui il *Superiore religioso nell'esercizio del suo ufficio per porre determinati atti giuridici ha bisogno del consenso del suo Consiglio e se egli eventualmente partecipa e in che modo al suo ottenimento*. Il problema data la sua importanza pratica è stato affrontato ed ha ricevuto una risposta autentica anche dall'allora Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico. Anche se detta risposta riguarda il Superiore di cui al can. 127 §1 e non direttamente il Superiore religioso, indirettamente il Superiore religioso è chiamato in causa espressamente per il rinvio contenuto proprio al can. 627 §2.

Con queste premesse, possiamo ora a presentare la questione partendo dall'ipotesi di un caso concreto, seguendo il seguente schema: 1. *Dubium* (determinazione precisa della questione sul caso concreto); 2. *Explicatio terminorum* (presentazione dei termini

giuridici usati); 3. *Factispecies* (presentazione breve del caso concreto); 4. *In iure* (presentazione della legislazione e della dottrina in materia); 5. *In facto* (applicazione della legislazione e della dottrina al caso concreto); 6. *Conclusio* (risposta al *dubium*).

1. *Dubium* (determinazione precisa della questione sul caso concreto)

Nonostante l'interpretazione autentica del can. 127 §1⁵, quando il diritto, universale⁶ o proprio, richiede che il Superiore religioso, per porre determinati atti, ha bisogno di ottenere il *consenso* del suo Consiglio, egli può votare sulla questione insieme con il Consiglio stesso? Può dirimere l'eventuale parità? Quale normativa bisogna seguire? È ipotizzabile pensare oggi alla possibilità di una nuova disciplina?

In concreto un tale dubbio si è posto in particolare per tutti quegli Istituti, come l'Ordine dei Frati Predicatori, che hanno da sempre ritenuto parte del

⁵ «Quando dal diritto è stabilito che il Superiore per porre gli atti necessari del consenso o del parere di un collegio o di un gruppo di persone, il collegio o il gruppo deve essere convocato a norma del can. 166, a meno che, quando si tratti di richiedere soltanto il parere, non sia stato disposto altrimenti dal diritto particolare o proprio; perché poi l'atto valga si richiede che sia ottenuto il consenso della maggioranza assoluta di quelli che sono presenti o richiesto il parere di tutti».

⁶ Sulla questione terminologica e l'uso di "diritto universale" – "diritto comune", si veda B. ESPOSITO, «L'ambito d'applicazione del Codice di Diritto canonico latino. Commento sistematico al can. 1 del CIC/83», *Angelicum* 80 (2003) 460-461.

Consiglio il Superiore. Per questo presenteremo in modo particolare tutta la questione facendo riferimento al diritto di detto Ordine.

2. *Explicatio terminorum* (presentazione dei termini giuridici usati)

2.1 *Superiore*

Nel can. 127 s'intende ogni tipo di Superiore, prima di tutto ogni persona pubblica con autorità nell'ambito della gerarchia ecclesiastica, ma anche negli Istituti di vita consacrata e nelle società di vita apostolica (cf. per es. can. 627), nelle associazioni pubbliche, nell'ambito dell'amministrazione dei beni ecclesiastici e nelle associazioni private. Il diritto universale o particolare, comune o proprio, stabilisce che detto Superiore per porre determinati atti nell'esercizio della sua potestà, ha bisogno del consenso o parere di un Collegio o di un gruppo di persone.

2.2 *Atto giuridico*⁷

S'intende l'atto posto dalla persona (atto umano), libero e volontario, al quale la legge riconosce determinati effetti giuridici. Detti effetti si producono in forza della stessa legge, a prescindere dall'intenzionalità del soggetto interessato⁸. L'atto giuridico può consistere anche in una omissione, quando da questa la legge fa derivare effetti giuri-

⁷ Per un approfondimento dell'argomento si veda V. DE PAOLIS, «L'atto giuridico», *Periodica* 90 (2001) 185-223.

⁸ Anche se, leggendo quanto segue, si vede che non tutti sono della stessa opinione. «Dobbiamo mettere in rilievo che la

dici. Per questo l'atto giuridico tecnicamente si distingue dal *negozio giuridico* e dal *fatto giuridico*, anche se molte volte i termini sono usati in modo promiscuo. Il *CIC/83* parla degli atti e dei negozi giuridici ai cann. 124-128:

- il can. 124 parla delle condizioni essenziali;
- i cann. 125-126 elencano i vizi o i difetti che ne causano o possono causarne l'inesistenza, la nullità o la rescindibilità;
- il can. 127 prende in considerazione gli atti posti dall'autorità pubblica, che esercita quindi un'autorità o una funzione di direzione o amministrazione, che richiedono il previo consenso o parere da parte di altre persone fisiche o giuridiche;

Chiesa agisce concretamente attraverso gli atti giuridici della persona pubblica, atti che sono regolati dalla legge. Ciò che dà forza a tali atti, però, non è di per sé la legge che li regola, ma la volontà libera della persona pubblica che rappresenta la Chiesa. Anche se le leggi costitutive prevedono in astratto gli effetti che si debbono intendere per raggiungere il fine proprio della Chiesa, tuttavia tali effetti in concreto debbono essere voluti dalla persona pubblica che pone l'atto, altrimenti essi non si producono. [...] Il prodursi degli effetti non sta nella legge positiva come tale, ma nella volontà della persona pubblica che liberamente vuole gli effetti che la legge, insieme ad altre condizioni, in astratto determina, in quanto rispondenti alla volontà trascendente la legge positiva, che è la volontà di Cristo, riguardo alla natura e al fine che la Chiesa deve perseguire. È proprio la volontà di Cristo che l'autore della legge costitutiva ha voluto esprimere attraverso la legge stessa. Il can. 127 regola il processo di formazione della libera volontà del Superiore quando deve porre un atto giuridico, che secondo la previsione della legge canonica necessita del parere o del consenso di un collegio o gruppo di persone o di singole persone». G. GHIRLANDA, «Atto giuridico e corresponsabilità ecclesiale (can. 127 CIC)» (cf. nt. 1), 227-228.

– il can. 128 parla del congruo risarcimento per atti che hanno provocato eventuali danni a terzi.

Esempi di atti giuridici: stipulazione di un contratto; alienazione, accettazione, donazione; rinunzia ad un diritto; decreto di nomina-istituzione o rimozione da qualche ufficio da parte di un soggetto, ecc.

2.3 *Consenso*

È l'assenso dato da un Collegio o da un Ceto determinato di persone affinché il Superiore possa porre in essere un determinato atto. Il Consenso è dato quando la maggioranza assoluta dei presenti, che a sua volta deve essere la maggioranza assoluta del Collegio o del Ceto, è d'accordo sull'atto che intende porre il Superiore. Quando in diritto si richiede il consenso esso obbliga giuridicamente il Superiore, è per lui vincolante il riceverlo, per cui la sua mancanza per: 1) non richiesta del consenso; 2) non legittima convocazione del Collegio o Ceto; 3) non ottenimento dell'assenso, determina l'invalidità dell'atto, cioè il Superiore, ponendolo, agirebbe nel caso invalidamente. Quindi, quando si richiede il consenso per determinati atti del Superiore è necessario, affinché egli agisca validamente, che questo sia ottenuto con la maggioranza assoluta dei presenti attraverso un voto, segreto o palese a norma di quanto previsto nei vari casi dal diritto⁹.

Il diritto può anche richiedere il consenso di per-

⁹ In casi urgenti e nell'impossibilità di riunire il gruppo in un determinato luogo per qualche autore non va contro il det-

sone “*uti singuli*”, ma questa eventualità non interessa il nostro caso.

2.4 *Parere*

È l'opinione che un Collegio o un Ceto di persone è chiamato ad esprimere su un atto che il Superiore intende adottare. Quando il diritto richiede tale parere se il Superiore per qualsiasi motivo non lo richiede, il suo atto è invalido. Per la validità basta solo “richiedere” in modo legittimo il parere. Se fatta la richiesta, stabilendo anche il termine ultimo del suo invio, e il parere non è ricevuto nei tempi stabiliti, il Superiore agisce, in ogni caso, validamente e lecitamente. Nell'ipotesi che il parere sia espresso da una minoranza del Collegio o Ceto (la maggioranza dei presenti alla riunione, ma non dalla maggioranza dei convocati, a norma del can. 119, perché solo la minoranza si è presentata), il Superiore ha ottemperato al suo obbligo e quindi porrà l'atto validamente e lecitamente. Il parere non ha carattere vincolante, ragione per la quale il Superiore, una volta richiesto ed ottenuto, può anche discostarsene. Anche se giuridicamente non è obbligato ad attenersi a detto parere, prudenza e buon senso impongono di tenere presente quanto consigliato, in modo particolare se Collegio o Ceto hanno dato parere unanime. Solo gravi motivi giustificheranno la non presa d'atto del parere della maggioranza, la scelta contraria potrebbe leggersi come mero arbitrio.

tato del canone ottenere il consenso, per esempio, attraverso conferenza telefonica o video conferenza. Cf. M. THÉRIAULT, «Commento al can. 127» (cf. nt. 1), 832.

Il diritto può anche richiedere il parere di persone “*uti singuli*”, ma questa eventualità non interessa il nostro caso, come d'altronde per il *dubium* che vogliamo chiarire non ha rilevanza la richiesta del parere in quanto tale, in quanto il Superiore non n'è obbligato ad aderirvi.

2.5 Collegio

S'intende una persona giuridica collegiale, come il Capitolo Cattedrale, oppure un'istituzione avente tale designazione, come il Collegio dei Consultori o un Capitolo Generale.

2.6 Ceto

S'intende qualsiasi gruppo di persone che operano in comune, ma senza formare in senso proprio un Collegio, come il Consiglio per gli affari economici, il Consiglio della missione o appunto il Consiglio di un Superiore religioso (cf. can. 627 §1). Come già accennato, l'obbligo per ogni tipo di Superiore di avere un suo Consiglio è precettivo per diritto universale. Il diritto proprio può solo stabilire in concreto il numero dei consiglieri o in alcuni casi il modo di procedere e, di fatto, anche il rapporto esistente tra Superiore e Consiglio. Rimane chiaro che il Consiglio non è un organismo di governo, ma di collaborazione al governo proprio attraverso il *consiglio* ed il *consenso* che è chiamato a prestare al Superiore. Giuridicamente, il Consiglio del Superiore religioso non è una persona giuridica, ma solo un “gruppo di persone” che in quanto tale sono chiamate a svolgere determinati

compiti insieme, come gruppo. Nonostante questo, il loro modo di procedere non è, giuridicamente parlando, collegiale, anche se in alcuni casi determinati, il diritto può considerarlo tale¹⁰.

È quindi fondamentale tenere presente a riguardo, per gli Istituti di Vita Consacrata, ciò che è stabilito nel can. 633, cioè che i Consigli sono organi di partecipazione e consultazione che hanno come loro fine precipuo quello di aiutare i Superiori nell'esercizio del loro ufficio di governo, agendo in conformità al carisma dell'Istituto. Perciò, «Il collegio o gruppo di persone che deve dare il consenso all'atto del Superiore o esprimere il proprio parere, è un organo di partecipazione. [...] la partecipazione comporta responsabilità diverse tra i soggetti implicati nel rapporto: uno è investito di una piena responsabilità personale riguardo ad un oggetto particolare, in virtù dell'abilità ad agire che ha ricevuto con l'ufficio che gli è conferito e quindi della connessa potestà decisionale (*decision taking*); gli altri partecipano parzialmente all'esercizio di tale responsabilità, entrando, senza essere rivestiti di potestà decisionale, come aiuti nel processo decisionale del Superiore (*decision making*). Il Superiore rimane tale rispetto al collegio o gruppo di persone in questione, e quindi esterno ad esso»¹¹.

¹⁰ È questo il caso, per esempio, previsto dal can. 699 §1, che richiede che il Moderatore supremo proceda collegialmente con il suo Consiglio alla valutazione delle prove in ordine alla dimissione di un membro dell'Istituto.

¹¹ G. GHIRLANDA, «Atto giuridico e corresponsabilità ecclesiale (can. 127 CIC)» (cf. nt. 1), 237.

3. *Facti species* (presentazione breve del caso concreto)

In data 14 maggio 1985 i membri della Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico hanno risposto come segue circa il quesito riguardante il Superiore e il suo Consiglio di cui al can. 127 §1: D. «Se, quando nel diritto è stabilito che il Superiore per porre degli atti abbia bisogno del consenso di un Collegio o di un gruppo di persone, a norma del can. 127 §1, lo stesso Superiore abbia il diritto di dare il suo voto con gli altri, almeno per dirimere la parità dei voti. R. Negativamente»¹².

Ovviamente detta interpretazione autentica, che a norma del can. 16 §§1-2 ha valore di legge con tutti gli effetti giuridici propri¹³, ha ingenerato tutta una serie di quesiti circa la sua applicazione all'ambito del diritto proprio dei religiosi. Infatti, in molti Or-

¹² «Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando, propositis in plenario coetu diei 14 maii 1985, quae sequuntur dubiis, respondendum esse censuerunt ut infra ad singula: II *De Superiore eiusque Consilio* D. Utrum cum iure statuatur ad actus ponendos Superiorem indigere consensu alicuius Collegii vel personarum coetus, ad normam can. 127 §1, ipse Superior ius habeat ferendi suffragium cum aliis, saltem ad paritatem suffragiorum dirimendam. R. Negative. *Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 5 iulii 1985 infrascripto impertita, de supradictis decisionibus certior factus, eas publicari iussit.* Rosalius Iosephus Card. Castillo Lara, *Praeses*; Iulianus Herranz, *a Secretis*». AAS 77 (1985) 771.

¹³ Viste le parole già certe e chiare della legge, si tratta di un'interpretazione *dichiarativa* con forza retroattiva a partire dall'entrata in vigore del Codice del 1983. Cf. F.J. URRUTIA, «Responsa» (cf. nt. 1), 617-623.

dini e Congregazioni religiose le Costituzioni o prevedono espressamente che il Superiore è membro effettivo del suo Consiglio, e perciò vota nei casi nei quali per porre un determinato atto si richiede il consenso del medesimo, o almeno sono così state da sempre interpretate. Questa, per esempio, è la prassi che si registra, nell'Ordine dei Frati Predicatori e nelle Costituzioni delle Monache dello stesso Ordine.

Il diritto universale prevede esplicitamente l'ottenimento del consenso del Consiglio da parte del Superiore religioso:

- per ogni Superiore, affinché possa procedere a determinati atti amministrativi (cf. can. 638 §3);
- per il Moderatore supremo, per erigere la casa di noviziato o permettere che un candidato possa svolgere il noviziato in un'altra casa dell'Istituto sotto la guida di un determinato religioso (cf. can. 647 §§1-2);
- per il Superiore maggiore, per concedere ad un religioso di vivere fuori da un casa dell'Istituto (cf. can. 665 §1);
- per il passaggio di un professo di voti perpetui da un Istituto ad un altro, in questo caso il consenso deve essere da parte dei Consigli dei Moderatori supremi dei due Istituti (cf. can. 684 §1);
- per il Moderatore supremo, per concedere ad un professo di voti perpetui l'indulto di esclaustrazione o per imporlo (cf. can. 686 §§1 e 3);
- per il Moderatore supremo, per concedere l'indulto di lasciare l'Istituto ad un religioso con professione temporanea (cf. can. 688 §2);
- per il Moderatore supremo, per riammettere un novizio o un professo uscito illegittimamente dall'Istituto (cf. can. 690 §1);

– per il Superiore locale, per espellere immediatamente il religioso in caso di gravissimo danno imminente per l'Istituto (cf. can. 703).

Oltre questi casi, il diritto proprio può prevedere altri atti per cui è necessario l'ottenimento di detto consenso da parte del Superiore religioso (cf. can. 627 §2). A mero titolo esemplificativo, solo per dare un'idea, della possibilità che il diritto proprio possa richiedere il consenso del proprio Consiglio al Superiore che intende porre in essere determinati atti giuridici, vediamo direttamente le *Costituzioni dell'Ordine dei Frati Predicatori*¹⁴, in quanto da noi meglio conosciute.

Queste, per esempio, richiedono che il *Maestro dell'Ordine* deve ottenere il consenso del suo Consiglio:

- per erigere canonicamente una casa di noviziato (cf. *LCO*, n. 180, § I);
- per concedere ad un candidato di fare il noviziato in un'altra casa dell'Ordine (cf. *LCO*, n. 180, § II);
- per erigere una vice-Provincia (cf. *LCO*, n. 257, § I);
- per erigere un vicariato generale (cf. *LCO*, n. 257, § II);

¹⁴ Cf. FRATRUM ORDINIS PRAEDICATORUM, *Liber Constitutionum et Ordinationum*, iussu fr. Timothy Radcliffe Magistri Ordinis editus, Romae 1998 e successive modifiche operate dai Capitoli Generali di Providence (2001) e Cracovia (2004). Da ora in poi citate: *LCO*. Per avere un elenco completo riportiamo anche ciò che è già richiesto espressamente dal diritto universale ed anche i casi quando il consenso deve essere ottenuto dal Superiore non direttamente dal suo Consiglio.

- per fare partecipare una Provincia, che non può celebrare il Capitolo provinciale, al Capitolo generale (cf. *LCO*, n. 258, § III);
- per cambiare il luogo e la data del prossimo Capitolo generale (cf. *LCO*, n. 413, § IV);
- per dare il permesso di fare spese che superano la somma stabilita dal Capitolo generale (cf. *LCO*, n. 592);
- per permettere la trasfiliatura di un religioso da una Provincia ad un'altra deve ottenere il consenso dei due Provinciali e dei due rispettivi Consigli (cf. *LCO*, n. 269).

Ugualmente le Costituzioni stabiliscono che il *Priore Provinciale*:

- ottenga il consenso del *Consiglio di Provincia*, per stabilire le preghiere della mensa (cf. *LCO*, n. 69);
- per accettare una parrocchia (cf. *LCO*, n. 128, § III);
- per istituire una scuola apostolica (cf. *LCO*, n. 166, § I);
- per accogliere nella propria Provincia, in cui è la casa di noviziato, un novizio non ammesso dal Provinciale della Provincia della quale era figlio (cf. *LCO*, n. 198);
- per trasferire o riaprire un convento nella stessa città (cf. *LCO*, n. 261, § II);
- per consentire ad un'altra Provincia di fondare un convento sul territorio della propria (cf. *LCO*, n. 261, § III);
- per imporre un precetto formale a tutta la Provincia (cf. *LCO*, n. 297, 2°);
- per confermare il Priore regionale (cf. *LCO*, n. 385, § II, 1°);

- per stipulare convenzioni per la collaborazione tra Province (cf. *LCO*, n. 393, § II);
- per accettare donazioni onerose (cf. *LCO*, n. 596).

Inoltre il Priore Provinciale deve ottenere il consenso del *Definitorio del Capitolo di Provincia* per istituire il suo Socio (cf. *LCO*, n. 376, § III); del *Capitolo e del Consiglio del convento di noviziato* per ammettere alla prima professione (cf. *LCO*, n. 196, 3°). Anche il Priore regionale ha bisogno di ottenere il consenso per gli atti stabiliti dallo Statuto del Vicariato (cf. *LCO*, n. 386, § I).

Il *Superiore locale*¹⁵ deve ottenere il consenso, del «Consiglio conventuale»¹⁶:

- per imporre, in caso urgente, un precetto formale alla Comunità (cf. *LCO*, n. 297, 2°);
- per l'istituzione o l'amozione del sindaco (cf. *LCO*, n. 318, 1°);
- per istituire il sacrista e il bibliotecario (cf. *LCO*, n. 330).

Anche se non riguarda direttamente il nostro caso, ricordiamo che detto Superiore ha bisogno del consenso del Capitolo conventuale:

- per far partecipare, senza diritto di voto, al Capitolo i frati professi non vocali (cf. *LCO*, n. 309, § II);
- per la nomina o la rimozione del sottopriore (cf. *LCO*, n. 310, 2°);

¹⁵ S'intende il Priore del Convento, ma in alcuni casi qualsiasi Superiore. Per il Superiore delle case cf. *LCO*, n. 333.

¹⁶ Non dimenticando che: «Eccetto i casi contemplati dal diritto, i voti del consiglio sono decisivi e non soltanto consultivi». *LCO*, n. 317, § I.

- per stipulare contratti d'affitto (cf. *LCO*, n. 608, § II);
- per accettare depositi di denaro da parte di persone estranee all'Ordine (cf. *LCO*, n. 616).

4. *In iure* (presentazione della legislazione e della dottrina in materia)

A norma del diritto universale il Consiglio, quando è chiamato a dare il suo consenso ad un atto del Superiore religioso, deve essere convocato seguendo quanto stabilito nel can. 166. Detta prescrizione sembra essere strettamente vincolante non ammettendosi, a riguardo, nessuna eccezione prevista a livello di diritto particolare o proprio. Questa ultima possibilità di rinvio è esplicitamente prevista solo nel caso di *richiesta di parere* e non di consenso¹⁷. Non essendo il Consiglio un vero e proprio Collegio costituito in persona giuridica, il modo di procedere nelle votazioni a norma del can. 119 non è strettamente obbligatoria, anzi è previsto che il diritto proprio dell'Istituto possa disciplinare la materia secondo la propria tradizione¹⁸.

In mancanza di una normativa specifica in merito nel diritto proprio è bene seguire, relativamente agli atti collegiali, il can. 119 che ha di fatto valore suppletorio: deve essere applicato quando non è disposto altro dal diritto universale, dal diritto proprio o dagli Statuti debitamente approvati. Se si applica il

¹⁷ Cf. *Communicationes* 14 (1982) 146.

¹⁸ «Ad actus collegiales quod attinet, nisi iure vel statutis aliud caveatur...» can. 119.

can. 119 è necessaria, ai fini della validità degli atti del Consiglio, che partecipi effettivamente alla riunione la maggioranza dei membri; inoltre, che ha valore giuridico ciò che ha ricevuto la maggioranza assoluta dei voti dei presenti e non delle schede valide o dei votanti¹⁹. Ragione per la quale il voto in bianco, nullo o l'astensione hanno effetto di voto negativo. La maggioranza richiesta sia per la riunione che per la votazione è quella assoluta, anche se il canone la richiede esplicitamente solo per la votazione. Infatti, per la validità della riunione non basta che sia presente la metà del gruppo, ma deve essere presente la maggioranza dei membri del Consiglio²⁰; per la maggioranza assoluta dei voti

¹⁹ Cf. F.J. URRUTIA, *Les normes générales. Commentaire des canons 1-203*, Paris 1994, 207. Inoltre, è stato giustamente notato che: «Tutto questo trova fondamento nella natura stessa della cosa, cioè nel fatto che solo se è presente almeno più della maggioranza dei convocati si può parlare di rappresentanza dell'intero collegio o gruppo e quindi può essere raggiunto il fine della norma stessa che richiede il consenso o il parere proprio perché il Superiore sia validamente aiutato nella decisione da prendere e quindi in ordine all'atto che deve compiere. Questo fine è corroborato anche dal fatto che sia il c. 119, 2° che il c. 127 §1 calcolano la maggioranza assoluta sui presenti considerando le schede bianche o nulle come voti negativi, mentre il c. 101 §1 calcolava tale maggioranza solo in relazione a coloro che avevano votato e votato validamente, con la conseguenza che un affare poteva di fatto essere deciso da una piccola maggioranza». G. GHIRLANDA, «Atto giuridico e corresponsabilità ecclesiale (can. 127 CIC)» (cf. nt. 1), 234-235.

²⁰ Distinguendo, per esempio, nel Ceto tra: a) gruppo presenti; b) gruppo assenti, il gruppo dei presenti deve essere la maggioranza assoluta. In questo caso risulta non applicabile il principio giuridico: «Quod voluit legislator expressit, quod noluit tacuit, ideoque in dubio melius est verbis edicti servire» (Dig., 14, I, 20), in quanto nel caso concreto la non specificazione è solo frutto di una evidenza di tipo matematica.

non bisogna intendere la metà più uno: in caso di numeri dispari questo non è vero. Inoltre, per gli atti collegiali previsti dal can. 119 bisogna tenere presente la diversa tipologia di cui al n. 1°, quando si tratta di elezioni; al n. 2°, quando si tratta di altri negozi giuridici. Riguardo questo secondo tipo di atti collegiali, che è poi quello che più qui ci interessa, è stabilito che «[...] ha forza di diritto ciò che, presente la maggior parte delle persone da convocare, sia stato deliberato dalla maggioranza assoluta dei presenti; se dopo due votazioni i suffragi risultino uguali, il presidente può dirimere la parità col suo voto». A riguardo non è chiaro chi è il Presidente: quello dell'adunanza o quello del Collegio? «L'opinione prevalente della dottrina attribuisce la competenza al presidente dall'adunanza, anche se non sia "*de gremio collegii*"»²¹.

Ritornando ora al nostro can. 127 §1, è bene evidenziare che s'intende ottenuto il consenso quando una volta validamente convocato il Consiglio, la maggioranza assoluta dei presenti si pronunci positivamente²². Detto consenso, a nostro giudizio, deve ottenersi entro e non oltre due scrutini, dopo questi esso deve considerarsi, come evidenzieremo meglio in seguito, non concesso dal Consiglio e non ottenuto dal Superiore che quindi

²¹ L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico* (cf. nt. 1), 179.

²² Quindi può darsi anche l'ipotesi di un Consiglio che giuridicamente, per il diritto proprio, ha il "quorum" di presenze per la validità della riunione, ma non raggiungendo nelle presenze la maggioranza assoluta dei membri, come richiesta per dare il consenso a determinati atti del Superiore, non è in grado di agire validamente in detta ultima eventualità.

non può porre in essere validamente l'atto giuridico in questione.

Visti i non pochi dubbi, che all'indomani dell'entrata in vigore del *CIC/83*, hanno interessato l'applicazione del can. 127 §1, come abbiamo sopra riportato, la Commissione incaricata per l'interpretazione ha dato una vincolante risposta autentica. Sul suo contenuto è necessario porre subito in evidenza alcuni aspetti altamente rivelanti ai fini della questione che qui cerchiamo di chiarire. Prima di tutto è evidente che la risposta riguarda *tutti i Superiori* che per porre atti giuridici hanno bisogno di ottenere il *consenso* di un Collegio o Ceto di persone. Quindi coerentemente all'oggetto del can. 127 §1, la risposta ha carattere generale: tocca direttamente ogni tipo di Superiore, *nessuno escluso*. Quindi l'atto posto da qualsiasi Superiore contro il disposto del canone è invalido in quanto, pur avendo questi la potestà che gli proviene dall'ufficio ed esercitando liberamente la sua volontà, rimanendo per questo causa efficiente dell'atto, non realizza una condizione essenziale, anche se estrinseca in ordine alla formazione della volontà in riferimento all'atto ed ai suoi effetti, posta dal diritto. Essendo, *consenso e parere*, requisiti essenziali del processo formativo della volontà del Superiore, non è possibile che egli possa dispensare se stesso (cf. can. 86), invocando i cann. 87 e 91. Secondariamente, altrettanto chiaramente, l'interpretazione autentica afferma che per il vigente diritto il Superiore non è parte del Collegio o del Ceto di persone, per questa ragione non può votare quando si tratta che egli necessiti dal medesimo un consenso, anzi esplicitamente esclude che possa dirimere anche un'even-

tuale parità dei voti²³.

Dopo questa schematica carrellata della legislazione in materia, dobbiamo subito dire che i vari autori non hanno identità di vedute in merito e le posizioni si presentano alquanto diversificate, sfumate fino ad arrivare a vere proprie polarizzazioni. Nel punto successivo, cercheremo di presentare brevemente ed allo stesso tempo, speriamo, chiaramente le diverse opzioni.

5. *In facta* (applicazione della legislazione e della dottrina al caso concreto)

All'indomani della promulgazione dell'interpretazione autentica riguardante il can. 127 §1, sono stati molti gli interventi, da parte della Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari, dei Procuratori Generali di alcuni Istituti religiosi e dei vari autori, sulla sua applicabilità agli atti del Superiore religioso. Ci sembra utile presentarli qui di seguito anche

²³ «Va notato che, qualora fosse consentito al superiore di votare con il suo consiglio nel formare la maggioranza, si dovrebbe escludere la possibilità che lo stesso superiore che ha votato, possa dirimere una eventuale parità con il suo voto. Altrimenti l'intervento del superiore sarebbe esorbitante; e per di più andrebbe contro un principio giuridico ammesso: *ne bis in idem*. Nessuno a proposito di una decisione deve avere un doppio peso, un doppio voto. Il nostro parere in ogni caso è che il superiore non può votare né per concorrere a formare la maggioranza né per dirimerla, né in forza del can. 127 né in forza del can. 119. Né ci pare sostenibile la tesi della tolleranza. Un eventuale permesso della S. Sede sarebbe una vera deroga alla legge chiara e certa». V. DE PAOLIS – A. MONTAN, «Il primo libro del Codice: norme generali» (cf. nt. 1), 371.

se, soprattutto per le opinioni dei vari autori, ci vediamo costretti a riassumerle in modo schematico.

Rispondendo ad una esplicita richiesta del Prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli circa la *prassi* seguita dalla Congregazione per i Religiosi il Dicastero così rispondeva:

1) Quanto al dispositivo del can. 127 ed alla sua interpretazione autentica questo Dicastero ritiene che gli istituti possono ancora regolarsi a norma delle proprie costituzioni o secondo le legittime consuetudini.

Il Codice infatti con la norma del can. 627, affida agli istituti stessi il compito di strutturare, nelle Costituzioni, il governo generale nel modo ritenuto migliore e più efficace, con la possibilità quindi di includere il Superiore generale nel Consiglio stesso e attribuendogli conseguentemente il diritto di voto insieme ai Consiglieri nelle materie da decidere in Consiglio.

Il canone 627 prevede una norma di diritto particolare che può derogare a quella generale stabilita dal can. 127. Inoltre l'attuale Codice non ha cambiato quanto a sostanza il dispositivo della precedente legislazione e pertanto va interpretato nella linea della giurisprudenza anteriore (cf. can. 6 §2).

Il motivo va ricercato nella funzione speciale che riveste il Consiglio nel governo di un istituto religioso che è molto più rilevante ed incisiva di quella che esercitano gli organismi ecclesiastici che agiscono a norma del can. 127.

Non va trascurato infine che la legittima consuetudine, vigente in molti istituti, conserva la sua forza in quanto non è stata esplicitamente revocata²⁴.

Come accennato, anche le Curie generalizie di

²⁴ CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI, Lettera del Card. J. Hamer, O. P. (cf. nt. 1), 1.

molti Istituti religiosi si affrettarono ad intervenire sulla questione che di fatto toccava un aspetto essenziale del governo degli stessi. Avendo visto in precedenza i casi in cui le Costituzioni dei Frati Predicatori richiedono il consenso del Consiglio affinché il Superiore possa porre determinati atti, riportiamo qui la “nota sul voto dei Superiori” dell’allora Procuratore Generale dell’Ordine. Notiamo previamente che dette Costituzioni non dicono chiaramente che i Superiori sono membri dei Consigli, ma solo che di fatto sono state così da sempre interpretate.

L’autentica risposta data dalla Pontificia Commissione per l’interpretazione del Codice di Diritto Canonico sul problema: “Il Superiore e il suo Consiglio” (5 luglio 1985, in AAS 1985, p. 771) ha sollevato non pochi dubbi, affrontati già dal Capitolo generale di Avila del 1986 (Cfr. Atti, n. 151).

Ora la questione si è molto chiarita perché, secondo la dottrina di autorevoli giuristi e la recente prassi della Curia Romana gli Istituti religiosi che godono di propria autonomia (CIC 627) possono continuare a osservare le norme peculiari delle loro Costituzioni anche in materia riguardante i propri Consigli.

Stando così le cose, dopo matura considerazione del problema da parte del nostro Consiglio generalizio, radunato sotto la presidenza del Maestro dell’Ordine, e ascoltati altri esperti in Diritto canonico, si è giunti alla seguente conclusione:

«I Superiori del nostro Ordine, sia frati che monache, seguendo le proprie Costituzioni come sono state interpretate da immemorabile consuetudine, possono dare il loro voto insieme con quello del loro Consiglio».

Dato a Roma, per incarico del Maestro dell'Ordine e del suo Consiglio, il 17 febbraio del 1988.

Fr. Rafael Moya, O. P., Procuratore Generale²⁵.

Sull'argomento, come già detto, la dottrina degli autori non si presenta unanime, anzi possiamo dire che è alquanto divisa e frammentata. In concreto abbiamo tre diverse posizioni, anche se ovviamente ogni autore conserva le sue precise e specifiche argomentazioni, che possiamo così individuare e classificare:

– coloro che ritengono che dopo la promulgazione dell'interpretazione autentica anche i Religiosi sono tenuti ad uniformarsi. Tra questi il P. Gutiérrez ha affermato categoricamente che la prassi secondo cui il Superiore è parte del Consiglio e dirime la parità è *contra ius* ed in quanto consuetudine contraria non può essere approvata e nemmeno tollerata in quanto irrazionale. La stessa Santa Sede non potrebbe, anzi, concedere in questo caso neanche un privilegio data detta irrazionalità²⁶;

– coloro che sono dell'opinione esattamente contraria ed aderiscono pienamente, condividendola, la prassi della Congregazione dei Religiosi. Per tutti rinviando al P. Torres, allora Sotto Segretario della Congregazione per i Religiosi. Egli prendendo atto delle diverse opinioni all'indomani della promulgazione dell'interpretazione autentica, arriva alla conclusione dell'esistenza di un vero e proprio *dubium iuris* (cf. can. 14), perciò tale interpretazione non obbliga e i vari Istituti possono conti-

²⁵ In *Analecta SOFP* 96 (1988) 188-189.

²⁶ Cf. A. GUTIÉRREZ, «De Superiore de eiusque Consilio» (cf. nt. 1), 329-333.

nuare ad applicare le loro Costituzioni e le proprie consuetudini²⁷;

– coloro che, pur avanzando serie riserve sulla non applicazione dell'interpretazione all'ambito del diritto proprio dei religiosi²⁸, auspicano un'ulteriore approfondimento della questione al fine di trovare una soluzione non formale e meramente pratica-giuridica al problema, ma che tutta la problematica sia giuridicamente risolta in coerenza, però, con l'ecclesiologia di comunione che deve segnare la vita della Chiesa. Tra questi abbiamo in modo particolare il P. Ghirlanda che abbiamo già più volte citato ed al quale ci rifaremo nella conclusione.

6. *Conclusio* (risposta al *dubium*)

L'interpretazione autentica del can. 127 §1 ha stabilito chiaramente che essendo Superiore e suo Consiglio due realtà nettamente distinte, il primo non può votare né dirimere la questione quando per

²⁷ Cf. J. TORRES, «Interpretazione autentica» (cf. nt. 1), 280-281. Più o meno per gli autori che condividono la stessa posizione cf. V. DE PAOLIS, «An possit superior religiosus» (cf. nt. 1), 443 e E. GAMBARI che afferma: «[...] tutto ben considerato, si deve concludere che la risposta della Pont. Commiss. del 15-5-1985 circa il senso del can. 127 §1 riguarda il Consiglio configurato secondo il diritto universale del Codice e non il Consiglio configurato legittimamente secondo altri criteri o titoli essi pure fondati nel Codice». *I Religiosi nel Codice*, Milano 1986, 174.

²⁸ Cf. D.J. ANDRÉS, «De Superiore eiusque consilio» (cf. nt. 1), 408; L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico* (cf. nt. 1), 197, nota 8.

il diritto si richiede il consenso del Consiglio affinché lo stesso Superiore ponga determinati atti. Il problema è che per diritto proprio e la prassi, in molti Istituti religiosi «Il Superiore è il *Presidente* del consiglio, quindi è “membro” del medesimo; anzi, “è membro qualificato”, e di conseguenza dovrebbe prendere parte alle delibere del consiglio, anche esprimendo il proprio voto...»²⁹. Quindi la questione fondamentale da chiarire è se è ammissibile che il diritto proprio dei religiosi possa continuare, una volta espressamente previsto o almeno così da sempre interpretato ed applicato nella prassi, a comprendere il Superiore come membro, a tutti gli effetti del suo Consiglio oppure questo, soprattutto dopo la promulgazione dell'interpretazione autentica, non sia più ammissibile e si imponga una revisione delle varie Costituzioni. Proprio dalla soluzione di questo aspetto dipenderà in concreto la soluzione del dubbio/i che ci siamo posti. Infatti, i diversi autori hanno dato diversità di risposta proprio partendo, direttamente o indirettamente, dalla soluzione data da loro a questo aspetto previo e fondamentale, rimanendo però, nella maggioranza, ad un livello “rigidamente” di diritto positivo. Distingueremo, pertanto, la nostra risposta in due punti: 1) *de iure condito*; 2) *de iure condendo*.

1) *De iure condito*, cioè attenendoci nel nostro caso, a quello che è di fatto una chiara “decisione” dell'allora Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari, non c'è dubbio alcuno che gli Istituti che nelle

²⁹ J.F. CASTAÑO, *Gli istituti di vita consacrata* (cf. nt. 1), 154.

loro Costituzioni prevedono, o hanno di fatto così interpretato, che il Superiore Generale è membro del "Consiglio generalizio", possono continuare a far votare detto Superiore nei casi previsti dal diritto, universale o proprio, in cui si richiede il consenso. Attenendoci a quanto detto nella riportata lettera della Congregazione del 5 maggio 1987, questo sembrerebbe valere solo nel caso del Superiore Generale e "Consiglio generalizio", quindi quando esso è ritenuto membro anche se *primus inter pares*; nella pratica, però, sembra sia stato applicato dalla Congregazione a tutti i tipi di Superiore e Consiglio. Nessuna difficoltà si dà quando le Costituzioni stabiliscono chiaramente, o così sono state interpretate, che il Superiore è sempre distinto dal suo Consiglio. In questo caso è chiaro che il Superiore non vota, né tanto meno può dirimere un'eventuale parità in quanto in questo caso non ha ottenuto il consenso richiesto.

2) *De iure condendo*, cioè quella che, a nostro avviso, dovrebbe essere la futura normativa sulla questione. Infatti, è nostra opinione che la soluzione scelta dalla Congregazione pur risolvendo "in pratica" il *dubium* sorto dopo la promulgazione dell'interpretazione autentica, non risolve in modo soddisfacente, sia a livello ecclesiologico che giuridico, tutto la problematica del rapporto Superiore e suo Consiglio nel contesto della vita consacrata, dimensione, a sua volta, della vita ecclesiale.

Anzi, risulta di ben difficile comprensione per una duplice serie di motivi. Infatti, da una parte, non si comprende come la stessa Congregazione, che nella Plenaria del 1971 rispose negativamente all'ipotesi di un governo collegiale all'interno di un

Istituto religioso, possa poi permetterlo di fatto, autorizzando la prassi di Superiori che sono membri del Consiglio. In questo modo, almeno per tutta una serie di atti, che non dimentichiamo sono di una certa importanza e per questo il diritto richiede il consenso, si avrebbe di fatto “un governo collegiale”. Al Superiore alla fine, in quanto autorità personale, cosa rimane? La giustificazione di ciò facendo riferimento al caso tutto particolare previsto dal can. 699 §1, dove più che altro ci troviamo di fronte ad un “tribunale” che deve valutare le prove nel caso di dimissione di un religioso, non soddisfa; come non convince il possibile riferimento al can. 586 §1 sulla giusta autonomia di cui godono gli Istituti riguardo al loro governo: in nome di questa si può di fatto permettere una prassi così “discutibile” e in contrasto con quanto richiesto a tutti gli altri Superiori ecclesiastici? Dall'altra, e paradossalmente, nella confusione di ruoli che detta prassi ratificherebbe, il Superiore religioso viene ad avere di fatto, un ruolo esorbitante: 1) propone l'atto che deve ottenere il consenso al Consiglio; 2) vota con il Consiglio in ordine alla concessione o meno del consenso; 3) decide successivamente se porre o meno in essere l'atto stesso.

Queste fugaci considerazioni, non vogliono assolutamente essere una critica all'operato della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, ma vogliono solo benevolmente evidenziare che ci sono motivi sufficienti per pensare ad iniziare uno studio più approfondito della problematica.

Infatti, previamente bisogna tenere presente, alla luce di quanto detto in riferimento ai cann. 627 §2 e 127 §1, che il diritto proprio quando determina i casi

in cui si richiede che il Superiore religioso deve ottenere il consenso del suo Consiglio per porre determinati atti, non può, eccetto il caso di specifica concessione della Santa Sede, derogare al diritto universale. Inoltre, è anche chiaro che quando il diritto universale o proprio esigono l'ottenimento del consenso, occorre procedere secondo quanto previsto dal can. 127, esplicitamente menzionato al can. 627 §2. Cosa che manifesta in modo non equivoco la volontà del Legislatore di sottomettere alla disciplina del can. 127 i Consigli dei Superiori degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica. In questo caso, infatti, non si tratta di *azione collegiale* del Consiglio, dove il Superiore è un *primus inter pares*, ma di *azione deliberativa* del Consiglio in ordine ad un atto da porre dal Superiore. Qui il Superiore rimane tale e distinto dal suo Consiglio: non può allo stesso tempo agire come "consulatore di sé stesso". La difficoltà che si potrebbe sollevare, che così facendo il Superiore rimarrebbe privato del suo diritto di manifestare la sua volontà, non ha fondamento, egli ha detta capacità sia quando richiede il consenso come anche, dopo averlo ottenuto, con la sua decisione di attuare o meno l'atto. Un'altra difficoltà che si suole fare riguarda il pericolo di paralisi nel governo nei casi in cui, in modo sistematico, un Consiglio non concede il consenso. Qui è palese che ci troviamo di fronte ad una situazione *patologica* che non può essere risolta *vanificando di fatto* la funzione istituzionale di partecipazione al governo propria del Consiglio, ma con interventi specifici ed idonei da parte dell'autorità competente.

L'ecclesiologia di comunione è un punto fermo di tutta la riflessione dell'ultimo Concilio e di tutta la riflessione successiva che ha trovato nel Codice

del 1983 una concreta disciplina dal punto di vista giuridico. La realizzazione della comunione deve essere la prima preoccupazione anche dei Superiori e dei loro Consigli nella chiara distinzione degli uffici e delle funzioni proprie a ciascuno. Proprio sulla distinzione in ordine alla comunione deve trovare fondamento la partecipazione dei Consigli al governo personale dei Superiori. La non chiara definizione delle rispettive competenze non contribuirà certamente al comune compito di entrambi di concorrere insieme a realizzare ciò che, davanti a Dio, deve essere inteso e perseguito come il bene dell'Istituto e dei suoi singoli membri. La soluzione adottata e proseguita fino ad oggi dall'attuale Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, a nostro sommo avviso, come abbiamo più volte avuto modo di segnalare, non sembra tenere conto di tutti gli aspetti segnalati. Il rispetto della Tradizione e del diritto proprio degli Istituti, sono importanti, ma in forza di questi non si può impedire e riconoscere il progresso e l'evoluzione avvenuta, grazie all'affinamento delle categorie ecclesiologiche e degli strumenti giuridici oggi in nostro possesso.

Per quanto detto, auspichiamo che tutta la questione sia nuovamente studiata nella ricerca di una soluzione più conforme ai nostri tempi e che meglio armonizzi la realtà della vita consacrata nella vita di comunione della Chiesa. *Salvo meliori iudicio.*

BRUNO ESPOSITO, O.P.